

Condizioni generali di contratto di BLS SA per l'acquisto di beni

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) regolano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti per l'acquisto di beni.
- 1.2 Con la presentazione dell'offerta, queste si considerano accettate dal venditore.
- 1.3 Eventuali modifiche e integrazioni devono essere confermate dall'acquirente per iscritto.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta comprensiva di dimostrazione è gratuita, salvo diversa indicazione nella richiesta d'offerta.
- 2.2 Il venditore elabora l'offerta sulla base della richiesta d'offerta.
- 2.3 L'offerta è vincolante per tre mesi dalla sua presentazione.

3 Indennità

- 3.1 Il venditore eroga le prestazioni a prezzi fissi.
- 3.2 Il compenso copre tutte le prestazioni necessarie per la corretta esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare i costi per imballaggio, trasporto e assicurazione nonché spese, diritti di licenza e tutti gli oneri pubblici (es. imposta sul valore aggiunto, diritti doganali). L'imposta di valore aggiunto deve essere indicata in modo distinto.
- 3.3 Il venditore ha il diritto di emettere fattura dopo l'accettazione dei beni da parte dell'acquirente. Salvo accordi diversi, le fatture sono pagabili entro 30 giorni dalla data della fattura.

4 Luogo di esecuzione e rischi

- 4.1 L'acquirente definisce il luogo d'esecuzione.
- 4.2 Benefici e rischi passano all'acquirente nel luogo d'esecuzione.

5 Tutela della riservatezza

- 5.1 La parti contraenti trattano con riservatezza tutti gli aspetti che non sono di dominio pubblico, né accessibili a terzi. Tale riservatezza deve essere garantita già prima della stipula del contratto e anche dopo la fine del rapporto contrattuale. Sono fatti salvi gli obblighi di chiarimento previsti dalla legge.
- 5.2 Se il venditore vuole fare pubblicità o rendere noto il presente rapporto contrattuale, richiede il consenso scritto dell'acquirente.

6 Mora

- 6.1 Il venditore cade immediatamente in mora se non rispetta i termini concordati.
- 6.2 L'acquirente può concedere al venditore una proroga del termine con conseguenze legali (art. 107 CO).
- 6.3 **Se il venditore cade in mora, deve corrispondere una pena convenzionale che ammonta all'1% del compenso per ogni giorno di ritardo, ma ad un massimo del 10% del compenso totale. Il pagamento di questa pena convenzionale non esenta il venditore dal rispetto dei propri obblighi contrattuali. In caso di forza maggiore, non è dovuta alcuna pena convenzionale.**

7 Garanzia

- 7.1 Il venditore garantisce, in veste di specialista e in considerazione dell'uso cui sono destinati i beni forniti, che questi ultimi possiedono le caratteristiche promesse, non presentano alcun difetto materiale o giuridico che pregiudichi il loro valore o l'attitudine all'uso cui sono destinati.
- 7.2 Il venditore garantisce che i beni soddisfano le prescrizioni legali e le norme UE pertinenti.
- 7.3 L'acquirente controlla immediatamente l'oggetto dell'acquisto, ma al più tardi entro 30 giorni dalla consegna. Decorso tale termine, l'oggetto dell'acquisto si intende approvato.
- 7.4 In caso di difetti, l'acquirente può decidere di detrarre dal compenso un importo corrispondente, recedere dal contratto, chiede-

re beni senza difetti (fornitura sostitutiva). La fornitura sostitutiva può avvenire in particolare sostituendo i componenti difettosi.

- 7.5 La durata della garanzia è di 24 mesi dalla consegna dei beni. L'acquirente notifica immediatamente per iscritto al venditore i difetti riscontrati.

8 Documentazione

- 8.1 Il venditore fornisce insieme ai beni la documentazione corrispondente in formato elettronico e cartaceo.
- 8.2 L'acquirente può copiare e mettere a disposizione di terzi la documentazione per lo scopo previsto dal contratto, se questo è necessario per le prestazioni a favore dell'acquirente.

9 Obbligo di informazione in caso di rischi rilevanti per la sicurezza

- 9.1 In particolare, il venditore è tenuta a comunicare alla BLS (ecm@bls.ch), immediatamente e di propria iniziativa, eventuali vizi in parti della prestazione lavorativa rilevanti per la sicurezza o altre irregolarità o eventi rilevanti per la sicurezza (ad esempio incidenti di sicurezza informatica come fughe di dati a seguito di attacchi di hacker) di cui BLS sia venuta a conoscenza. Ciò vale anche per i vizi verificatisi presso terzi, a condizione che si tratti degli stessi componenti o di componenti simili.

10 Prescrizioni d'importazione

Il venditore assicura il rispetto di eventuali limitazioni d'esportazione e importazione dal luogo di origine e di fornitura secondo contratto. Il venditore informa l'acquirente per iscritto rispetto alle limitazioni d'esportazione del paese d'origine.

11 Cessione e costituzione in pegno

I crediti dovuti al venditore dall'ordine non possono essere ceduti o costituiti in pegno senza il consenso scritto dell'acquirente.

12 Principi procedurali

- 12.1 Per le prestazioni in Svizzera, il venditore si impegna a garantire le disposizioni di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro presso il luogo della prestazione nonché la parità salariale fra donna e uomo. Per le prestazioni all'estero, il venditore si impegna a rispettare le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
- 12.2 BLS SA ha l'obbligo di fornire una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari ai sensi dell'art. 964a e segg. CO. L'azienda e le società a essa affiliate (compresa BLS Netz AG) sono soggette agli obblighi di due diligence e di rendicontazione in materia di minerali e metalli provenienti da aree di conflitto e di lavoro minorile ai sensi dell'art. 964j e segg. CO. Il venditore si impegna a fornire le informazioni richieste da BLS ai fini dell'adempimento di tali obblighi in modo completo e per iscritto entro il termine stabilito e a rispettare egli stesso i suddetti obblighi, nella misura in cui ne è soggetto.
- 12.3 Il venditore si impegna a estendere questi obblighi anche a terzi coinvolti.
- 12.4 **Il venditore che non rispetta i principi procedurali di cui ai punti 11.1 e 11.2 deve corrispondere una pena convenzionale. La pena convenzionale ammonta al 10% dell'importo del contratto, minimo CHF 3000 e massimo CHF 100 000.**

12. Garanzia di integrità

- 12.1 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare episodi di corruzione, in particolare affinché non vengano offerti o accettati benefici o altri vantaggi.
- 12.2 **In caso di mancato rispetto di quest'obbligo, il venditore deve corrispondere una pena convenzionale all'acquirente. La pena convenzionale corrisponde al 10% dell'intero compenso per violazione, per un importo minimo di CHF 3000.—.**
- 12.3 Il venditore riconosce che generalmente una violazione porta all'annullamento di qualsiasi aggiudicazione e alla risoluzione anticipata del contratto per motivi validi da parte del acquirente.

13. 13 Assicurazione di responsabilità civile aziendale

13.1 Il venditore dispone di un'assicurazione di responsabilità civile di importo pari ad almeno CHF 5 milioni per sinistro all'anno per danni a persone, cose e per eventuali danni patrimoniali da essi derivanti.

14 Contraddizioni e invalidità parziale

14.1 In caso di contraddizioni tra le disposizioni, si applica il seguente ordine di priorità: contratto, CGC, richiesta d'offerta, offerta.

14.2 Se singole disposizioni del contratto risultassero giuridicamente non valide o illegali, ciò non comprometterà la validità del contratto in sé. In tal caso la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida e il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.

15 Diritto applicabile e foro competente

15.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero.

15.2 Si esclude espressamente l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 («Convenzione di Vienna sulla compravendita» RS 0.221.211.1).

15.3 Il foro competente esclusivo è Berna.

